



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO;
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2;

Torino, giovedì 3 giugno 2021

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
di Torino e Città Metropolitana
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca

OGGETTO: Personale ATA - Proroghe anno scolastico 2020/21 e Precisazioni.

Si prega di leggere con particolare attenzione quanto riportato nella presente nota.

1- Proroghe contratti di supplenza stipulati sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2021)

In relazione alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si richiamano le disposizioni dell'art.1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite generale con nota MIUR del 10 giugno 2009 prot. n. 8556 e reiterata negli anni successivi.

Art. 1, co. 7 Regolamento Supplenze Personale ATA D.M. 430/00

7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche - (che terminano il 30/6) - possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque nei casi in cui siano presenti situazioni che possono pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Pertanto, si invitano le SS.LL. a inoltrare le eventuali richieste di proroga dei contratti a tempo determinato stipulati sino al 30/6 (contratti stipulati su un posto in organico di fatto) opportunamente motivate.

Le richieste dovranno essere necessariamente accompagnate dal file Excel allegato compilato in ogni sua parte (si raccomanda di non modificarne l'estensione).

Considerato il tempo ristretto per la verifica da parte di questo ufficio, le richieste dovranno pervenire inderogabilmente entro mercoledì 9 giugno 2021 al seguente indirizzo e-mail:

franco.vella@posta.istruzione.it

Si ricorda che le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, alla predisposizione delle graduatorie di istituto ATA, alle procedure concorsuali in essere e a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull'ordinato avvio dell'anno scolastico.





1.1- Precisazioni ART. 59 - Proroghe contratti di supplenza stipulati sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2021) ai sensi dell'art. 59 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 2007.

Nel caso di richieste di proroghe relative alla posizione di supplenti assunti su posti che si sono resi disponibili a causa di personale che ha accettato, in base all'art. 59 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, una supplenza fino al 30 giugno 2021, si invitano le istituzioni scolastiche a verificare preliminarmente che sia richiesta la proroga anche per coloro che hanno accettato in base all'art. 59 una supplenza in altra istituzione scolastica fino al 30 giugno 2021.

Tale verifica risulta essere indispensabile per evitare che in assenza di proroga possano essere presenti sul medesimo posto due persone, il titolare che rientra e il supplente prorogato, con conseguenti responsabilità amministrativo-contabili.

A titolo esemplificativo. Nella scuola A è stata assegnata una supplenza a un collaboratore scolastico su un posto che si è reso disponibile poiché il titolare ha accettato in base all'art. 59 una supplenza fino al 30 giugno come assistente amministrativo nella scuola B.

La scuola A potrà chiedere (e ottenere) la proroga del contratto del collaboratore scolastico solo se la scuola B chiede (e ottiene) la proroga della supplenza dell'assistente amministrativo, assegnata in base all'art. 59.

2- Contratti del personale ATA con scadenza 11/6/2021 (non riguarda i cd. contratti Covid, ma le "normali" supplenze brevi e temporanee)

Si rammenta che quanto segue non vale per i contratti di supplenza cd. Covid.

Per quanto concerne i contratti di supplenze breve e temporanea del personale ATA con scadenza 11/6, diverse scuole hanno rappresentato la necessità di poter effettuare una proroga di tali contratti sino al 30/6.

Al riguardo si riporta l'art. 6 del Regolamento Supplenze ATA D.M. 430/00, con richiesta di prestare particolare attenzione al co. 4 - ART.6 (Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto):

1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la sostituzione del personale temporaneamente assente il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO;

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2;

disposto dell'articolo. 1, comma I, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.

3. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

4. Qualora l'assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, **nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche**, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può **con determinazione motivata**, prorogare la data di scadenza delle supplenze **per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario** per evitare l'interruzione del pubblico servizio.

5. In caso di assenza del guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque di dipendente unico nel proprio profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione, in caso di necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Tecla RIVERSO

